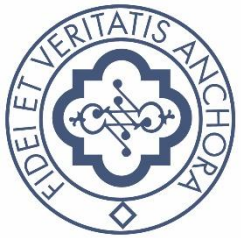
Le regole tecniche nella gerarchia delle fonti

Notaio Sara Carioni

Torino, 15 gennaio 2026



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

La cornice legislativa antiriciclaggio italiana è costituita attualmente dal **decreto legislativo 231/2007**, che, anche dopo la novella del d.lgs. 90/2017, mantiene un impianto normativo unitario, sia con riguardo agli **obblighi** antiriciclaggio sia con riferimento alle **sanzioni**, con ciò non recependo la ripetuta richiesta di opportuni distinguo tra le due categorie di destinatari (operatori del settore finanziario e professionisti), più volte avanzata dai professionisti in sede di recepimento delle Direttive europee.

Allo scopo di integrare la norma primaria e adeguarla alla specificità dei destinatari e alla concreta attività dagli stessi svolta, il decreto legislativo **90/2017**,di recepimento della IV Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio, ha, come noto, emendato in modo significativo il decreto legislativo 231/2007 e ha introdotto nel sistema delle fonti in materia antiriciclaggio **le Regole Tecniche**, la cui emanazione è demandata alle autorità di vigilanza (per i soggetti di area bancaria e finanziaria) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti).

Alla luce dell'**espressa delega normativa** alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione si deve ritenere che le Regole Tecniche debbano ascriversi alla categoria delle **fonti normative integrative della norma primaria** e non qualificarsi come mere norme regolamentari subordinate e neppure come ipotesi di *soft law*, segnando un netto cambio di passo rispetto alle Linee Guida Antiriciclaggio che già in passato erano state emanate dal CNN nell'aprile del 2014. Si è, pertanto, in presenza di una pluralità di fonti nelle quali l'organismo di autoregolamentazione, che secondo la logica gerarchica delle fonti dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento, contribuisce per espressa disposizione della norma primaria alla creazione della norma. I principali articoli di riferimento sono gli artt. 11, 15 e 16.

ARTICOLO 11

Il nuovo compito, demandato per i professionisti agli organismi di autoregolamentazione, è esplicitato all'**art.11, comma 2, del Decreto AR**, per il quale tali organismi i quali «sono responsabili **dell'elaborazione e aggiornamento** di regole tecniche, in attuazione del presente decreto, previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in materia di ***procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio*** **del riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa** cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di ***controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione*** e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di **misure idonee a sanzionarne l'inosservanza**…….. ».

Il citato art.11,comma 2,chiarisce:

- il **ruolo** del quale è investito il CNN (**elaborazione e aggiornamento** delle regole tecniche);
- la **previsione del parere del Comitato di sicurezza finanziaria**, quale presupposto per l'adozione delle regole tecniche da parte dell'organismo di autoregolamentazione;
- il **contenuto delle Regole Tecniche**: in materia di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio, di controlli interni, di adeguata verifica anche semplificata della clientela e di conservazione;
- la **sanzionabilità** per l'inosservanza delle prescrizioni delle regole tecniche.

ARTICOLO 15

Alla citata disposizione si aggiunge quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dall'articolo 15 del decreto antiriciclaggio **(valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)** delinea un doppio binario di obblighi e precisamente:

è compito degli <u>organismi di autoregolamentazione</u>:

- dettare ***criteri e metodologie***, commisurati alla *natura dell'attività svolta* e alle *dimensioni dei soggetti obbligati*, per *l'analisi e la valutazione dei rischi* del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività (comma 1);

è compito dei <u>soggetti obbligati</u>:

- adottare *procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie* di cui al comma 1,per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (comma 2);

- *documentare, aggiornare periodicamente e mettere a disposizione delle autorità* di cui all'articolo 21,comma 2,lettera a) (MEF, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di Finanza) *e degli organismi di autoregolamentazione la valutazione di cui al comma 2*, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (comma 4).

ARTICOLO 16

Il successivo articolo 16 del Decreto antiriciclaggio declina i rispettivi obblighi dei soggetti obbligati e degli Organismi di Autoregolamentazione in merito alle **procedure di mitigazione del rischio,** disponendo:

- per i soggetti obbligati:

- il compito di adottare i presidi e attuare i controlli e le procedure adeguati alla propria *natura e dimensione* necessari a mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associati alla *tipologia della clientela, all'area geografica di operatività e ai servizi offerti* (comma 1);

- il compito di adottare misure proporzionate *ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni*, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del decreto antiriciclaggio;

- **per gli organismi di autoregolamentazione:**
- il compito di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ……..

Dalle norme prese in esame si coglie una combinazione di ruoli e di compiti tra Organismi di Autoregolamentazione e soggetti obbligati che evidenzia l'importanza delle regole tecniche e del ruolo degli organismi di autoregolamentazione per il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Dopo una lunga interlocuzione con il MEF e con le altre Istituzioni interessate il Consiglio Nazionale del Notariato, con delibera del 28 aprile 2023, ha adottato l'ultimo set di regole tecniche in materia di antiriciclaggio, a valle del prescritto parere del Comitato di sicurezza finanziaria.

L'attuale corpo di Regole Tecniche adottate dal CNN si compone di due **Sezioni**: la Sezione Prima recepisce il decalogo di Regole tecniche già in precedenza approvate e opportunamente aggiornate; la Seconda Sezione è dedicata alla procedura di valutazione del rischio.

REGOLA TECNICA n.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

La regola tecnica numero 1, alla luce del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), dell'art. 1 comma 2 lett. t) e dell'articolo 17,comma 1, del Decreto Antiriciclaggio, esclude i negozi di natura non patrimoniale e gli atti non negoziali dal novero di operazioni che fanno sorgere per i notai gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Fermo restando il principio dell'approccio basato sul rischio e l'accertamento da parte del Notaio del contenuto non patrimoniale della prestazione, la regola individua un elenco indicativo e non esaustivo di prestazioni escluse dall'obbligo di adeguata verifica:

- **gli atti notori**;
- **gli atti mortis causa**;
- **la pubblicazione di testamento;**
- il **passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico**;
- **la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;**
- **le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;**
- **le rinunce meramente abdicative;**
- **il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza;**
- **gli inventari in generale;**
- **la levata del protesto** (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro). Resta invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di "cassa cambiali", salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato dalla nota del MEF dell'8 aprile 2009, prot. 28107.

Per le **procure e i mandati**, è da ritenere che esse diano luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se generali, ovvero se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con sé stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ovvero di valore non determinato o determinabile.

Per espressa previsione normativa, gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di **mera redazione e di trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali** (**art. 17, comma 7**,del Decreto A.R.).

Ai sensi dell'articolo **18, comma 4) del d.lgs. 231/2007**, fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente fino al momento del conferimento dell'incarico.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, l'articolo 25 del Decreto antiriciclaggio prevedeva che i soggetti obbligati non fossero tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi in cui il cliente fosse una Banca, una società quotata, la pubblica amministrazione.

Il nuovo testo del decreto legislativo 231/2007 non prevede più alcuna esclusione dagli obblighi di adeguata verifica, qualunque sia il soggetto coinvolto nell'operazione.

Conseguentemente, **qualunque sia la tipologia di cliente che partecipa all'atto, il Notaio sarà sempre tenuto ad eseguire l'adeguata verifica della clientela.**

REGOLA TECNICA n.2

La Regola Tecnica n.2 si inserisce nell'ambito delle **procedure e metodologie di analisi e valutazione dei rischi** cui i notai sono esposti nell'esercizio della propria attività.

In particolare, la regola in esame indica che possono essere adottate misure semplificate di adeguata verifica della clientela, allorché, alla stregua di un processo valutativo ricostruibile e dimostrabile *ex post*, emerga in concreto un **basso rischio di riciclaggio e di finanziamento** del **terrorismo**, in quanto l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato.

REGOLA TECNICA n.2

Quali indici di basso rischio di riciclaggio, relativi alle tipologie dei clienti, la regola tecnica in esame, individua, a titolo esemplificativo, tenuto conto degli indici di cui all'articolo 23,comma 2, le seguenti tipologie di clienti:

- le società quotate;
- le pubbliche amministrazioni;
- i clienti residenti in aree geografiche a basso rischio: Stati Membri, Paesi Terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Paesi Terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o che fonti attendibili e indipendenti prevedano e diano applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio coerenti con raccomandazioni GAFI.

Si può procedere ad adeguata verifica semplificata se concorrono le seguenti **condizioni**:

- basso rischio di riciclaggio;
- non devono emergere fattori di rischio; nella rilevazione del rischio deve tenersi conto degli indicatori di anomalia;
- non devono emergere fattori di dubbio, incongruenze o incertezze;
-devono persistere le condizioni (controllo costante del rapporto) per le quali si possa permanere nell'ambito dell'adeguata verifica semplificata.

Nel caso di **adeguata verifica semplificata** è sufficiente:

- identificare il cliente e il titolare effettivo;
- identificare il rappresentante e verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza;
- per il titolare effettivo l'identificazione è da ritenersi assolta con l'indicazione fornita dal cliente, con le modalità d cui alla successiva RT 5;
- per i soggetti non fisici iscritti in un registro pubblico si possono trarre le indicazioni dalla consultazione del registro.

Nell'ambito dell'adeguata verifica semplificata non occorre acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione (vedasi successiva Regola Tecnica n. 3).

Con riferimento alle banche possono essere adottate misure di adeguata verifica semplificata quando intervengono per porre in essere un operazione che la legge riserva espressamente ad esse: contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, ivi compresi i patti aggiuntivi o modificativi, atti di surroga, cancellazione o svincolo d'ipoteca ecc..

Se, invece, la valutazione del rischio porta a concludere che si tratta di **operazione a medio rischio** va eseguita **l'adeguata verifica ordinaria.**

Nell'ambito dell'adeguata verifica ordinaria il cliente, ex articolo 18 del decreto antiriciclaggio, dovrà fornire al Notaio ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto:

- in caso di titolare effettivo diverso dal cliente ovvero di prestazione resa tramite esecutore, le relazioni intercorrenti tra il titolare effettivo e il cliente e tra l'esecutore e il cliente (articolo 18, comma 1,lettera c);
- informazioni ulteriori circa lo scopo e la natura della prestazione.

Se la valutazione del rischio porta a concludere che si tratta di **operazione ad alto rischio,** andrà eseguita **l'adeguata verifica rafforzata** (articolo 25 del decreto antiriciclaggio).

il cliente dovrà fornire, a seconda dei casi previsti dall'art. 25, al Notaio :

-indicazioni sull'origine del patrimonio e dei fondi utilizzati nell'operazione;

-Informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo.

REGOLA TECNICA n.3

La regola Tecnica n.3 detta i criteri per l'adempimento dell'obbligo di acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura delle prestazione, che deve essere declinato in funzione del rischio di riciclaggio.

La regola in esame precisa che sono considerate idonee misure di adegua verifica semplificata l'acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle stesse, e inoltre che lo scopo e la natura della prestazione, per la quasi totalità dei casi, coincidono con il negozio giuridico oggetto dell'incarico, e che, a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso; non è pertanto necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

Occorre, tuttavia, considerare le **ipotesi di più atti collegati**, anche della stessa specie, rispetto ai quali va fatta salva la valutazione del complesso delle operazioni compiute; talvolta il collegamento di più atti nasconde uno scopo ulteriore.

REGOLA TECNICA N.4

La regola tecnica n.4 indica i criteri per l' **identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità, che, come definito dall'articolo 1,comma 2,lettera pp),è «**la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».**

L'obbligo di identificazione del T.E. può ritenersi normalmente assolto attraverso l'acquisizione da parte del Notaio delle informazioni fornite dal cliente in dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio e codice fiscale) e ciò ai sensi dell'articolo 19,comma 1,lettera a), che prevede: «il cliente all'atto dell'identificazione fornisce «le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del Titolare Effettivo". Laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il Notaio provvederà, ai sensi dell'art. 19,comma 1,lettera b) a riscontrare la veridicità dei dati forniti dal cliente, attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti.

Quando sarà operativo il **Registro dei Titolari Effettivi**, istituito presso le Camere di Commercio, per l'individuazione del T.E. delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, delle persone giuridiche private, dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini**, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione potrà avvenire anche tramite i dati risultanti dalla visura eseguita** sulla sezione ordinaria o speciale del Registro a seconda che si tratti di società aventi personalità giuridica o di persone giuridiche private, Enti, trust o di istituti giuridici affini. I dati risultanti dal Registro sono, infatti, da ritenere affidabili a fronte dell'obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

Se dai dati risultanti dalla visura non dovessero emergere, incertezze o incongruenze, ferma restando la valutazione del rischio e l'applicazione di misure di adeguata verifica proporzionate al rischio, l'identificazione del T.E. può essere ritenuta correttamente eseguita.

La visura deve essere conservata nel fascicolo, come previsto dal Decreto antiriciclaggio tra gli obblighi di conservazione.

L'identificazione del T.E. non richiede la presenza fisica del medesimo né l'acquisizione del suo documento di identità.

Fuori dei casi di persone fisiche, bisogna sempre individuare il Titolare Effettivo altrimenti l'adeguata verifica sarà incompleta e conseguentemente scatterà l'obbligo di astensione, ovvero di SOS per gli atti notarili (articolo 42 del Decreto A.R.).

REGOLA TECNICA n.5

La Regola Tecnica n.5 si occupa **dell'individuazione del Titolare Effettivo nelle società di persone, nei consorzi e negli enti privati non riconosciuti.**

L'art. 20 detta i criteri per l'individuazione del T.E..

Il T.E. di clienti diversi dalla persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente ovvero il relativo controllo (comma 1).

Nel caso in cui il cliente sia **una società di capitali**:

costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;

costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona (comma 2).

REGOLA TECNICA n.5

Nell'ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente il T.E. coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b)del controllo dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c)dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (comma 3).

REGOLA TECNICA n.5

Qualora l'applicazione dei predetti criteri non consenta di individuare in maniera univoca uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente a rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (comma 5 c.d. criterio residuale).

REGOLA TECNICA n.5

La Regola Tecnica n.5 si occupa **dell'individuazione del Titolare Effettivo nelle società di persone, nei consorzi e negli enti privati non riconosciuti,** nell'ipotesi in cui l'applicazione dei criteri per l'individuazione del titolare effettivo previsti dall'articolo 20, comma 1, 2 e 3 del Decreto AR, secondo i quali il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.

In tal caso la citata regola prevede, ai sensi del comma 5 del citato articolo 20, che il titolare effettivo delle società di persone, dei consorzi e degli enti privati non riconosciuti coincida con la persona fisica o con le persone fisiche, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione (c.d. criterio residuale). In linea con FAQ MEF 3 ottobre 2017.

Per l'individuazione del T.E. delle società di persone e consorzi è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano incertezze, dubbi o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzioni del rischio, ulteriori informazioni.

La regola tecnica in esame tiene conto del fatto che il criterio residuale per l'individuazione del T.E., di cui al comma 5 dell'art.20 del Decreto A.R., deve ritenersi applicabile a tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Non essendo prevista per le società di persone, per i consorzi e per gli enti privati non riconosciuti la comunicazione del T.E. al Registro dei Titolari Effettivi, per l'individuazione degli stessi è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

La Regola tecnica in esame evidenzia, altresì, che si devono conservare nel fascicolo traccia delle verifiche eseguite ai fini dell'individuazione del T.E. nonché mantenere in evidenza le ragioni che non hanno permesso di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 dell'art.20 del Decreto AR.

REGOLA TECNICA n.6

La regola tecnica n.6 affronta il problema del **termine** entro il quale il Notaio debba completare l'attività d'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, che, come noto, costituisce uno degli adempimenti dell'adeguata verifica, colmando, almeno in parte, un difetto di coordinamento della legge notarile con il decreto antiriciclaggio.

Occorre, infatti, ricordare che è stato abrogato l'allegato tecnico allegato al testo del D.lgs. 231/2007 ante riforma, che prevedeva che l'identificazione del cliente e dell'esecutore potesse essere svolta da «un pubblico ufficiale a ciò abilitato", dando così una logica soluzione sistematica alle ipotesi in cui il notaio fosse comunque certo dell'identità personale del cliente o dell'esecutore, pur non disponendo di un di un documento d'identità in corso di validità.

Nell'ipotesi in cui:

- ricorra un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- esista l'obbligo per il Notaio di ricevere l'atto ed egli sia certo, ai sensi della legge notarile, dell'identità personale del cliente o dell'esecutore;

il completamento dell'attività di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, fermo l'obbligo di acquisizione di dati identificativi, può essere posticipato ad un momento successivo al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo quanto previsto dall'art.18,comma 3,del d.lgs. 231/2007.

La regola tecnica, inoltre, ha cura di precisare che la mancanza di un valido documento d'identità non costituisce, di per sé, elemento idoneo e sufficiente a fondare un sospetto meritevole di segnalazione, in assenza di ulteriori evidenze relative al profilo soggettivo o a quello oggettivo della prestazione.

Ai sensi dell'art. 19,comma 1,lettera a) del decreto AR, il solo obbligo di identificazione del cliente può considerarsi assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, quando i dati identificativi dello stesso risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate.

L'identificazione dell'esecutore non si esaurisce nel riscontro dei suoi dati identificativi con un documento d'identità in corso di validità, ma si estende anche alla verifica dell'ampiezza del potere di rappresentanza (art.18,comma 1,lettera a) Decreto AR.).

Nel caso in cui sia materialmente impossibile per il Notaio eseguire l'adeguata verifica e fuori dalle ipotesi in cui sussista l'obbligo giuridico di ricevere l'atto, egli deve astenersi dall'esecuzione della prestazione e valutare se sussistano gli elementi soggettivi e oggettivi per l'effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'UIF, senza che possa ravvisarsi alcun automatismo fra astensione e segnalazione.

REGOLA TECNICA n.7

La regola tecnica n.7 si occupa del termine entro il quale deve concludersi l'adeguata verifica.

Il **termine ultimo per la conclusione** delle operazioni di adeguata verifica, nel caso di atto notarile, coincide con la stipula dello stesso, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell'incarico.

La citata previsione trova la sua giustificazione nella circostanza che l'incarico per la stipula non viene conferito congiuntamente e contemporaneamente da tutte le parti dell'atto al Notaio, il quale, pertanto, potrà completare tutti gli adempimenti dell'adeguata verifica al momento della stipula dell'atto, in quanto è in quel momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l'incarico è stato conferito.

La Regola precisa, inoltre, in conformità al dettato normativo di cui all'articolo 32,comma 2,lettera b) del Decreto A.R, che è ritenuta tempestiva l'acquisizione di dati e informazioni relativi all'adeguata verifica conclusa entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico.

REGOLA TECNICA n.8- REGOLA TECNICA n.9

Le regole tecniche n.8 e n.9 disciplinano le **modalità di conservazione** dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisite dal notaio nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Antiriciclaggio i soggetti obbligati sono tenuti a conservare i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dall'UIF o da altra Autorità competente.

La documentazione conservata deve consentire di ricostruire: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto, la consultazione, ove effettuata, del registro dei Titolari Effettivi, la data, l'importo e la causale dell'operazione, i mezzi di pagamento utilizzati.

REGOLA TECNICA n.8- REGOLA TECNICA n.9

I dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

La conservazione può essere sia cartacea che informatica.

Il fascicolo cartaceo può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente come, a titolo esemplificativo, le visure estratte dai registri pubblici.

Le modalità di conservazione devono essere adottate in modo da prevenire qualsiasi perdita di dati e di informazioni ed essere idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice di protezione dei dati personali e la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente, ai sensi di quanto disposto dall'art.32.comma 2,del decreto legislativo 231/2007.

Seconda sezione

La seconda sezione delle Regole Tecniche fornisce indicazioni relative alle procedure di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il Notaio è esposto nell'esercizio della propria attività, al fine di adottare, al singolo caso concreto, misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato e dimostrare, a posteriori, in modo oggettivo e non contestabile, il livello di rischio in concreto rilevato.

La Regola Tecnica illustra tre distinte operazioni che il Notaio deve compiere per attribuire la classe di rischio effettivo alla prestazione (basso, medio, alto) e conseguentemente adottare, nel caso concreto, misure di adeguata verifica (semplificata, ordinaria, rafforzata), che siano proporzionate al rischio in concreto rilevato.

Le prime due operazioni consentono di effettuare la valutazione **del c.d. rischio inerente.**

Occorre in primo luogo valutare e attribuire una classe di rischio alle attività svolte dal Notaio astrattamente considerate; questa operazione consiste nell'attribuire un peso oggettivo all'operazione considerata in astratto e riferita all'ordinaria attività svolta dal Notaio e all'area geografica di operatività del Notaio (la costituzione di un trust ha un peso (un grado di rischio) maggiore rispetto a una donazione).

La tabella allegata alla regola tecnica riporta una elencazione esemplificativa, e pressoché esaustiva, di tali operazioni (a ciascuna «categoria» di atti è attribuito un punteggio):

1) **Atti e attività che possono ritenersi escluse dal perimetro applicativo della normativa antiriciclaggio, perché non negoziali o privi di contenuto patrimoniale;**

2) Atti e attività a rischio inerente non significativo (punteggio 0): atti d'obbligo, dichiarativi o modificativi d'impresa familiare, di cancellazione di ipoteca, convenzioni edilizie, costituzioni di servitù a titolo gratuito, di compravendita con prezzo inferiore alla soglia di utilizzo del denaro contante.

3) Atti e attività a rischio inerente poco significativo (punteggio 1): accordi d'integrazione di legittima; atti di trasferimento in adempimento di accordi di separazione o divorzi; atti relativi ad enti non commerciali, privi di effetti patrimoniali; convenzioni matrimoniali con trasferimento di beni; costituzioni di servitù a titolo oneroso; costituzione e modifica di Associazioni Temporanee di Impresa; divisioni; donazioni e relative risoluzioni; permute; modifiche di patti sociali privi di contenuto patrimoniale; riscatti di leasing.

4) Atti e attività a possibile rischio inerente (punteggio 2), cioè atti che presentano un rischio inerente intermedio tra poco e molto significativo: affitti di azienda; assegnazione di beni ai soci; atti portanti adempimenti del terzo; atti relativi ad enti non commerciali produttivi di effetti patrimoniali; aumenti e riduzione di capitale; cessioni di azienda; cessione di crediti; cessione di quote sociali e azioni, conferimenti in natura in società; contratti di appalto; contratti di mutuo non collegati ad un contratto di vendita e posti in essere da banche e intermediari finanziari; contratto per persona da nominare o a favore di terzo; costituzione di società e consorzi; costituzione di garanzie reali e/o personali per debiti contestuali; emissione e modifica di prestiti obbligazionari; operazioni societarie straordinarie, trasformazioni, fusioni e scissioni; vendite e relativi preliminari e finanziamenti bancari connessi; transazioni.

5) Atti ed attività che presentano un rischio inerente significativo, cioè operazioni che, già in astratto, richiedono una valutazione approfondita della fattispecie (punteggio 3):

atti che attribuiscono a terzi il potere di agire sul patrimonio altrui (come la procura speciale irrevocabile, la procura generale, la procura institoria; atti che generano vincoli sul patrimonio del disponente, in un contesto non fisiologico; atti con intervento di fiduciarie o trust; atti costitutivi o di dotazione di trust; atti di intestazione o reintestazione fiduciaria; atti idonei a determinare in genere lo spossessamento del titolare; contratti di mutuo non posti in essere da banche o intermediari finanziari; costituzioni di garanzie reali e/o personali per debiti non contestuali.

La seconda operazione relativa alla valutazione del c.d. rischio inerente consiste **nell'autovalutazione da parte del Notaio della propria organizzazione**. Tale valutazione deve tenere conto delle dimensioni dello studio, del numero degli addetti, della formazione del personale, della creazione di linee guida interne e delle misure organizzative interne adottate per la valutazione del rischio. Si tratta di una operazione da eseguire una tantum, salvo aggiornamento da eseguire ogni volta che lo si ritenga opportuno, ad esempio quando mutano le dimensioni e le misure organizzativa.

Qualora lo studio abbia compiuto tutte le attività previste dalla tabella presenterà una corretta organizzazione interna, che costituisce un fattore di mitigazione del rischio inerente. A seguito di questa seconda operazione la classe di rischio inerente risulterà mitigata per effetto del fattore di mitigazione come da punteggio indicato nella tabella allegata alla regola Tecnica.

La terza operazione attiene alla valutazione del **c.d. Rischio specifico**, riferito alla specifica operazione, per come si presenta nei suoi concreti termini oggettivi e soggettivi.

Occorre pertanto valutare:

- l'attinenza o meno dei soggetti partecipanti all'operazione o dei beni oggetto dell'operazione con l'area geografica in cui si trova la sede del Notaio;
- la compatibilità dell'operazione con la realtà territoriale in cui opera il notaio;
- la valutazione del profilo economico dei clienti e della loro attività lavorativa in relazione all'operazione che intende compiere;
- la valutazione della coerenza e logicità dell'operazione con il profilo dei clienti;

- l’area geografica di pertinenza delle parti e/o del denaro impiegato;
- la presenza di PEP
- la rilevanza economica dell’operazione;
- la presenza o meno di indicatori di anomalia;
- la presenza o meno dei fattori di rischio di cui all’art.24 del Decreto AR;
- il fatto che si tratti di operazioni frequenti in maniera anomala.

A ciascuno dei fattori di rischio sopra elencati viene attribuito un punteggio.

Dalla interrelazione tra il livello del rischio inerente e quello del rischio specifico, tramite una matrice che pondera la 30% il rischio inerente e al 70% il rischio specifico, si ottiene il livello del rischio effettivo.

Rilevato il **rischio effettivo** (basso, medio, alto) il notaio adotterà conseguentemente le corrispondenti misure di adeguata verifica della clientela (semplificata, ordinaria, rafforzata).

L’attribuzione della classe di rischio va normalmente eseguita nel corso dell’attività istruttoria al fine di individuare il grado di adeguata verifica da eseguire (semplificata, ordinaria o rafforzata).

Va chiarito che l’attribuzione della classe di rischio può, tuttavia, essere rivista nel corso dell’istruttoria, in conseguenza di ulteriori informazioni acquisite e/o del comportamento tenuto dal cliente ovvero ancora dall’emergere di circostanze prima non conosciute.
La procedura intende fornire un mero metodo di analisi; uno strumento puramente indicativo non vincolante o sostitutivo di un attenta analisi della fattispecie concreta, da svolgersi mediante le proprie conoscenze, approfondimenti e valutazioni individuali ed ogni altra circostanza che potrebbe incidere sui criteri previsti dalla regola tecnica in presenza di fattori di dubbio, incongruenza o incertezza.

Restano ferme le ipotesi di adeguata verifica rafforzata previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 231/2007 (a titolo esemplificativo si richiamano le ipotesi di prestazioni o operazioni con clienti o titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, con clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio di riciclaggio, con società che abbiano emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciarie, con attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di denaro contante).

Va ricordato, ancora, che le valutazioni da parte del Notaio attinenti al rischio dovrebbero di norma essere mantenute in evidenza nel fascicolo di studio, anche in forma schematica.

In ogni caso gli esiti dell'adeguata verifica eseguita dovrebbero condurre ad una segnalazione di operazione sospetta solo in presenza dei presupposti di cui all'art.35 del Decreto Antiriciclaggio.

Per la valutazione del rischio il CNN, tramite Notartel, ha realizzato un software, accessibile dalla RUN, che consente di documentare, mediante un report stampabile e recante accessibile il logo del CNN, la valutazione del rischio eseguita secondo le procedure della regola tecnica, che come già evidenziato ha valore di norma di settore.

LE REGOLE TECNICHE AMLA

Prossima sarà l'emanazione delle Regole tecniche da parte di AMLA in base al Regolamento 1624/2024. L'articolo di riferimento è il 28 del Regolamento (Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela), da leggersi in combinato disposto coi Considerando 74 -79)in virtù del quale:

1. Entro il **10 luglio 2026**, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano:

a) gli **obblighi** che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20 e le **informazioni da raccogliere** ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio;

b**) il tipo di misure semplificate di adeguata verifica** che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1640;

c) i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 7.

d) **le fonti affidabili e indipendenti di informazioni** cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7;

e) l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica.

2. Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti:

a) il livello di rischio connesso al servizio prestato;

b) i rischi associati alle categorie di clienti;

c) la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione;

d) i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale.

3. L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici.

4. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.